DELIBERAZIONE 1 GIUGNO 2017 388/2017/E/COM

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI E DELLE MODALITÀ PROCEDURALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 1 giugno 2017

VISTI:

- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la Direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (direttiva elettrica);
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (direttiva gas);
- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento e del Consiglio del 25 ottobre 2012 in materia di efficienza energetica;
- il Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e, in particolare, il suo art. 22;
- il Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e, in particolare, il suo art. 27;
- il Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (Regolamento REMIT);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale" (di seguito: legge 689/81);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, come successivamente modificata ed integrata, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione

- dei servizi di pubblica utilità" e in particolare l'art. 2, comma 27 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, di emanazione del "Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della L. 14 novembre 1995, n. 481" (di seguito: d.P.R. 244/01);
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di approvazione del "Codice dell'amministrazione digitale", come successivamente modificato ed integrato (di seguito: decreto legislativo 82/05);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, di "Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE" (di seguito: decreto legislativo 93/11), come successivamente modificato ed integrato;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/11);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214" (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012);
- il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, come convertito in legge 21 dicembre 2014, n. 9 (di seguito: decreto-legge 145/13);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE";
- la legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea Legge europea 2013-bis", con la quale sono state recepite, in particolare, le disposizioni del Regolamento REMIT (di seguito: legge 161/14);
- la legge 29 luglio 2015, n. 115 (di seguito: legge 115/15);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com e il relativo Allegato A, recante "Regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: Regolamento sanzioni);
- la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2013, 160/2013/A (di seguito: deliberazione 160/2013/A);

- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A, recante "Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico" e in particolare l'articolo 1, comma 3;
- la deliberazione dell'Autorità 23 aprile 2015, 177/2015/A (di seguito: deliberazione 177/2015/A);
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 657/2016/A;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2016, 695/2016/A (di seguito: Allegato A alla deliberazione 695/2016/A);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2016, 792/2016/A;
- l'Allegato B alla deliberazione dell'Autorità 26 gennaio 2017, 21/2017/A (di seguito: Allegato B alla deliberazione 21/2017/A);
- la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2017, 36/2017/A.

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 stabilisce che l'Autorità gode di autonomia organizzativa, contabile e amministrativa (art. 2, comma 27) e definisce, in particolare, con proprio regolamento le norme concernenti l'organizzazione interna ed il funzionamento (art. 2, comma 28);
- l'art. 45, del decreto legislativo 93/11, prevede che l'Autorità disciplini, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza, nonché le modalità procedurali per la valutazione degli impegni;
- la disciplina dei procedimenti sanzionatori ha carattere speciale rispetto alla disciplina generale dei procedimenti individuali dell'Autorità dettata dal d.P.R 244/01;
- l'articolo 45, comma 4, del decreto legislativo 93/11, è stato modificato dall'articolo 26, comma 1, lett. f), n. 1), della legge 115/15, ai sensi del quale le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità non possono essere inferiori a 2.500 euro e non possono superare il 10 per cento del fatturato realizzato dall'impresa verticalmente integrata o dal gestore di trasmissione, nell'ultimo esercizio chiuso prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio;
- il decreto legislativo 28/11 ha attribuito, all'Autorità, con l'articolo 42, competenze sanzionatorie in materia di incentivi nel settore elettrico e termico;
- il decreto-legge 201/11, all'articolo 21, comma 19, ha attribuito, all'Autorità, funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici poi specificate con il d.P.C.M. 20 luglio 2012;
- con l'articolo 13, comma 13, del decreto-legge 145/13 è stata conseguentemente cambiata la denominazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in "Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico";
- il decreto legislativo 102/14, agli articoli 9, 10 e 16, ha attribuito all'Autorità competenze di regolazione, controllo e sanzionatorie in materia di efficienza energetica e nel settore del teleriscaldamento, del teleraffrescamento e del consumo di acqua calda per uso domestico;

- la legge 161/14 ha attribuito, all'Autorità, all'articolo 22, poteri di indagine, vigilanza e controllo nonché poteri sanzionatori nel settore del mercato dell'energia all'ingrosso, in attuazione del Regolamento REMIT;
- con la deliberazione 160/2013/A è stata istituita la Direzione Sanzioni e Impegni (di
 seguito: DSAI), alla quale sono state attribuite le funzioni di predisposizione e
 gestione degli atti relativi ai procedimenti sanzionatori e prescrittivi dell'Autorità,
 ivi inclusa la valutazione degli impegni presentati dagli esercenti nel corso dei
 medesimi procedimenti sanzionatori nonché la predisposizione e l'aggiornamento
 del Regolamento sanzioni;
- l'Autorità, con deliberazione 243/2012/R/com, ha adottato, in attuazione dell'articolo 45, del decreto legislativo 93/11, un regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni;
- l'Autorità, con l'Allegato A alla deliberazione 695/2016/A, ha attribuito alla Direzione DSAI la competenza ad avviare con propria determinazione, nel rispetto del principio di separazione tra l'attività istruttoria degli Uffici e la decisione finale di competenza dell'Autorità, i procedimenti sanzionatori ivi compresi quelli in forma semplificata e prescrittivi, nonché ad effettuare la valutazione degli impegni presentati dagli esercenti nel corso dei procedimenti sanzionatori;
- l'Autorità, con l'Allegato B alla deliberazione 21/2017/A, ha istituito l'Unità Fase Decisoria Procedimenti Sanzionatori e Prescrittivi della Direzione Legale e Atti del Collegio (FDE), alla quale è stata attribuita la funzione di supportare il Collegio per l'esercizio della fase decisoria nei procedimenti sanzionatori e prescrittivi, garantendo adeguata terzietà rispetto agli uffici a cui compete l'istruttoria, inclusa la fase di audizione finale ove richiesta dagli operatori.

RITENUTO CHE:

- sia necessario procedere alla modifica di alcune disposizioni a contenuto vincolato del Regolamento sanzioni, alla luce dell'evoluzione della normativa attributiva, tra l'altro, delle citate nuove competenze;
- sia, altresì, necessario esplicitare alcune previsioni del Regolamento sanzioni attuative di precedenti disposizioni già sottoposte a consultazione;
- sia necessario uniformare la lett. a), dell'articolo 1, del Regolamento sanzioni all'articolo 13, comma 13, del decreto-legge 145/13, che ha modificato la denominazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in "Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico";
- sia necessario, anche seguito delle modifiche organizzative di cui alle citate deliberazioni 695/2016/A e 21/2017/A, rafforzare la separazione tra l'attività istruttoria degli Uffici e la decisione finale di competenza del Collegio nei procedimenti sanzionatori dell'Autorità;
- in particolare sia necessario, a seguito dell'attribuzione al Direttore della Direzione DSAI della competenza ad avviare con propria determinazione i procedimenti sanzionatori, individuare nel Regolamento sanzioni e non più nei singoli

- provvedimenti di avvio, il termine di conclusione degli stessi, nonché il termine entro il quale il responsabile del procedimento deve comunicare le risultanze istruttorie ai partecipanti al procedimento e trasmettere, per il tramite dell'Unità FDE, gli atti al Collegio per l'adozione del provvedimento finale;
- sia opportuno fissare, salvo ricorrano motivate esigenze procedimentali, in 220 (duecentoventi) giorni decorrenti dalla comunicazione di avvio del procedimento, il termine di conclusione del procedimento al fine di garantire il diritto di difesa e il contraddittorio dei partecipanti al procedimento, lo svolgimento di una adeguata istruttoria nonché un congruo termine al Collegio per le valutazioni della fase decisoria; sia, altresì, opportuno fissare in 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione di avvio del procedimento, il termine per la conclusione dell'istruttoria da parte del responsabile del procedimento;
- sia opportuno prevedere la sospensione del termine di conclusione dell'istruttoria e del procedimento nel caso in cui sia necessario svolgere gli approfondimenti istruttori di cui agli articoli 10, 11 e 22, comma 1 del Regolamento sanzioni;
- sia opportuno prevedere la proroga di 30 (trenta) giorni del termine di conclusione del procedimento nel caso di richiesta di audizione finale avanti al Collegio;
- sia opportuno prevedere che i termini di conclusione dell'istruttoria e del procedimento possano, comunque, essere prorogati, in presenza di sopravvenute esigenze istruttorie, nonché in caso di estensione soggettiva ed oggettiva del procedimento;
- sia opportuno chiarire che, nei casi di avvio di procedimento sanzionatorio mediante procedura semplificata di cui all'articolo 5 del Regolamento sanzioni, l'estinzione del procedimento sia condizionata alla previa cessazione delle condotte contestate ancora in essere oltre che al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta, entro il medesimo termine di 30 (trenta) giorni ivi previsto;
- sia, altresì, opportuno prevedere che il Direttore della Direzione DSAI informi il Collegio dei procedimenti sanzionatori avviati con procedura semplificata e conclusi ai sensi del predetto articolo 5;
- sia, altresì, opportuno avvisare che, in caso di mancata estinzione del procedimento con procedura semplificata, il procedimento prosegue nelle forme ordinarie con facoltà del Collegio di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato rispetto a quella individuata nella determinazione di avvio;
- sia opportuno prevedere che, all'esito dell'attività istruttoria, il responsabile del procedimento provveda a comunicare le risultanze istruttorie ai partecipanti al procedimento, contestualmente trasmettendole al Collegio (per il tramite dell'Unità FDE), insieme ad ogni atto del fascicolo del procedimento;
- sia opportuno prevedere che i partecipanti al procedimento possano entro 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione delle risultanze istruttorie, presentare al Collegio (per il tramite dell'Unità FDE), eventuali comunicazioni, memorie di replica e documenti;
- sia opportuno prevedere che qualora, all'esito dell'attività istruttoria, sia necessario acquisire informazioni o ulteriori elementi di valutazione ai fini dell'adozione del

- provvedimento finale, il Collegio li richieda al responsabile del procedimento o, per il suo tramite, ai soggetti che ne siano in possesso;
- sia opportuno prevedere che il destinatario del provvedimento sanzionatorio comunichi all'Autorità, entro 5 (cinque) giorni dalla sua effettuazione, l'avvenuto pagamento;
- sia necessario uniformare il comma 2, dell'articolo 31, del Regolamento sanzioni, al comma 4, dell'articolo 45, del decreto legislativo 93/11, così come modificato dalla legge 115/15;
- sia necessario adeguare le modalità di comunicazione previste dal Regolamento sanzioni alle disposizioni del decreto legislativo 82/05, prescrivendo l'uso esclusivo della posta elettronica certificata (PEC) salvo i casi di assenza o indisponibilità dell'indirizzo PEC

DELIBERA

- 1. di modificare il Regolamento di cui all'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, nei termini che seguono:
 - a) nell'indice, dopo le parole "art. 4 *Avvio del procedimento*", sono inserite le seguenti parole: "articolo 4 *bis Termini del procedimento*";
 - b) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:
 - la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) per Autorità, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, istituita dall'articolo 2, comma 1 della legge 14 novembre 1995, n. 481";
 - alla lettera c) dopo le parole "decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93" sono inserite le seguenti: "e sue successive modificazioni";
 - alla lettera d) dopo le parole "legge 14 novembre 1995, n. 481" sono inserite le seguenti: "e sue successive modificazioni";
 - dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti lettere:
 - "f) per Direzione Sanzioni e Impegni (DSAI), la Direzione che istruisce, cura ed avvia, con propria determinazione, nel rispetto del principio di separazione tra l'attività istruttoria degli uffici e la decisione finale di competenza dell'Autorità, i procedimenti sanzionatori ivi compresi quelli in forma semplificata –, e prescrittivi, predispone le risultanze istruttorie e valuta gli impegni presentati dagli esercenti nel corso dei procedimenti sanzionatori;
 - g) per Unità Fase Decisoria Procedimenti Sanzionatori e Prescrittivi della Direzione Legale e Atti del Collegio (Unità FDE), l'Unità che supporta il Collegio per l'esercizio della fase decisoria nei procedimenti sanzionatori."
 - c) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:
 - al comma 1, le parole "Il Collegio" sono sostituite dalle seguenti: "Il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni" e le parole "delibera

- l'avvio del procedimento" sono sostituite dalle seguenti: "avvia il procedimento con propria determinazione";
- ai commi 2, 3 e 5 la parola "delibera" è sostituita dalla seguente: "determinazione";
- ai commi 3 e 4 le parole "notificata" e "notifica" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "comunicata" e "comunicazione".
- d) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

"Articolo 4bis

Termini del procedimento

- 1. Il termine per la conclusione del procedimento è di 220 (duecentoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione dell'avvio del procedimento, di cui all'articolo 4, salvo ricorrano motivate esigenze procedimentali.
- 2. Entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla data di comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 4, il responsabile del procedimento comunica le risultanze istruttorie ai partecipanti al procedimento e trasmette, tramite l'Unità FDE, gli atti al Collegio per l'adozione del provvedimento finale.
- 3. Il termine di cui al comma 1 è sospeso dalla data della richiesta di informazioni di cui all'articolo 10, di accesso, di ispezione, di perizia o di consulenza di cui all'articolo 11, nonché della richiesta di informazioni di cui all'articolo 22, comma 1, fino alla data di ricevimento delle informazioni, delle relazioni peritali o consulenziali o della conclusione dell'accesso o dell'ispezione.
- 4. Il termine di cui al comma 1 è prorogato di 30 (trenta) giorni nel caso di richiesta di audizione finale avanti al Collegio.
- 5. I termini di cui ai comma 1 e 2 possono essere, altresì, prorogati in presenza di sopravvenute esigenze istruttorie, nonché in caso di estensione soggettiva od oggettiva del procedimento.".
- e) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:
 - il comma 1 è sostituito dal seguente:
 - "1. Nei casi in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza delle contestazioni, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, può individuare, nella determinazione di avvio del procedimento sanzionatorio e sulla base delle evidenze acquisite, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento, salva, per il caso di cui al comma 5, diversa decisione del Collegio nel provvedimento finale. Alla determinazione di avvio saranno allegati i documenti presenti nel fascicolo su cui si basa la contestazione.";
 - il comma 2 è sostituito dal seguente:

- "2. Nei casi di cui al comma 1, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della determinazione di avvio del procedimento sanzionatorio, il destinatario del provvedimento finale può, previa cessazione delle condotte contestate ancora in essere e rinuncia alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione nella misura di un terzo di quella quantificata nella determinazione di avvio, fatti salvi i limiti di cui all'articolo 31, comma 2.";
- dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:
 - "3. La cessazione delle condotte contestate ancora in essere unitamente al pagamento della sanzione in misura ridotta determinano l'estinzione del procedimento sanzionatorio.
 - 4. Il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni informa il Collegio dei procedimenti sanzionatori conclusi ai sensi del precedente comma 3.
 - 5. In caso di mancata estinzione, ai sensi del comma 3, il procedimento prosegue nelle forme ordinarie con facoltà del Collegio di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato rispetto a quello previsto dal comma 1.";
- f) al comma 1 dell'articolo 7 le parole "responsabile della Direzione Affari Giuridici e Contenzioso" sono sostituite dalle seguenti: "Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni";
- g) all'articolo 8, comma 1, lettera a) e comma 2, le parole "delibera di avvio" sono sostituite dalle parole: "determinazione di avvio";
- h) all'articolo 9, comma 3, la parola "notifica" è sostituita dalla parola "comunicazione";
- i) all'articolo 11, comma 1, le parole "al Collegio di disporre" sono sostituite dalle parole "che siano disposti";
- j) all'articolo 14, comma 1 le parole "notifica della delibera di avvio" sono sostituite dalle parole "comunicazione della determinazione di avvio";
- k) l'articolo 15, è sostituito dal seguente "1. Il responsabile del procedimento, entro il termine di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4bis, comunica ai partecipanti al procedimento le risultanze istruttorie e le trasmette contestualmente al Collegio, per il tramite dell'Unità FDE, unitamente a ogni atto del fascicolo del procedimento. 2. I partecipanti al procedimento possono, entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento delle risultanze istruttorie, presentare al Collegio, per il tramite dell'Unità FDE, eventuali comunicazioni, memorie di replica e documenti.".
- all'articolo 16, comma 1 le parole "notifica della delibera di avvio" sono sostituite dalle parole: "comunicazione della determinazione di avvio" e le parole "soggetto destinatario della delibera di avvio" sono sostituite dalle parole "soggetto destinatario del provvedimento finale";
- m) ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 17 le parole "l'Autorità" sono sostituite dalle seguenti: "il Collegio";

- n) ai commi 1, 3 e 4 dell'articolo 19 le parole "l'Autorità" sono sostituite dalle seguenti: "il Collegio";
- o) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

"Articolo 22 Decisione dell'Autorità

- 1. Qualora sia necessario acquisire informazioni o ulteriori elementi di valutazione ai fini dell'adozione del provvedimento finale, il Collegio li richiede al responsabile del procedimento o, per il suo tramite, ai soggetti che ne siano in possesso.
- 2. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento trasmette al Collegio e ai partecipanti al procedimento, le informazioni richieste entro 30 giorni dalla acquisizione delle stesse.
- 3. Entro il termine di cui all'articolo 4-bis, comma 1, il Collegio adotta, il provvedimento finale.
- 4. Il provvedimento finale contiene l'indicazione del termine per ricorrere e dell'autorità cui proporre ricorso, a norma dell'articolo 2, comma 25, della legge.
- 5. Il provvedimento finale viene comunicato, ai sensi del successivo articolo 33, ai partecipanti al procedimento di cui all'articolo 8 e viene pubblicato sul sito internet dell'Autorità."
- p) all'articolo 23 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - al comma 1, la parola "notificazione" è sostituita dalla parola "comunicazione" e si aggiungono le seguenti parole "Il destinatario del provvedimento sanzionatorio comunica, all'Autorità, entro 5 (cinque) giorni dalla sua effettuazione, l'avvenuto pagamento.";
 - al comma 2 dopo le parole "Scaduto il" si aggiunge la parola "primo";
- q) all'articolo 31 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - al comma 1 le parole "dall'esercente nello svolgimento delle attività afferente alla violazione" sono sostituite dalle seguenti parole "dall'impresa verticalmente integrata, o dal gestore di trasmissione" e dopo la parola "sanzionatorio" sono aggiunte le seguenti parole "o, in mancanza, dell'ultimo fatturato disponibile";
 - il comma 2 le parole "non superiore, nel massimo, a 154.937.069,73 euro. La sanzione medesima" sono soppresse;
- r) il comma 1 dell'articolo 33 è sostituito dal seguente:
 - "1. Le comunicazioni previste dal presente regolamento sono effettuate mediante posta elettronica certificata (pec). Nei soli casi di assenza o indisponibilità dell'indirizzo pec le comunicazioni potranno essere effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mano contro ricevuta.";

- s) all'articolo 34 dopo le parole "La pubblicità legale" sono inserite le parole: "delle determinazioni e";
- 2. di pubblicare il presente provvedimento e l'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, così come modificato, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it;
- 3. di prevedere l'applicazione del Regolamento sanzioni, così come modificato dal presente provvedimento, ai procedimenti avviati in data successiva alla pubblicazione del provvedimento stesso.

1 giugno 2017

IL PRESIDENTE Guido Bortoni